



# *Municipio della Città di Naso*

## *Città Metropolitana di Messina*

Reg. Gen. N. 328 del 22.08.2017

Reg. Settore N. 69 del 22.08.2017

### *Copia Determinazione dirigenziale Area Amministrativa*

#### *Il Dirigente Area Amministrativa*

Oggetto: **Servizio trasporto alunni frequentanti scuole di Naso dell'Infanzia, primaria e secondaria di I° – Anno scolastico 2017/2018;**

**DETERMINA DI assunzione IMPEGNO ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFIDAMENTO**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di importo pari ad €. 39.893,67 – IVA inclusa (inferiore alla soglia di 40.000 euro).

#### PREMESSO:

CHE è stata adottata la delibera di Giunta M. n. 157 del 26.07.2017, con cui è stato dato l'indirizzo alla Dirigente dell'Area Amministrativa di procedere alla scelta del contraente, ai fini dell'affidamento del servizio di **trasporto alunni frequentanti scuole di Naso dell'Infanzia, primaria e secondaria di I° – Anno scolastico 2017/2018;**

CHE, in esecuzione della *prefata* delibera, viene adottata dal Responsabile dell'Area Amministrativa f.f., dott.ssa Caliò, la presente determina:

#### RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) ed in particolare l'art. 163 attinente alla disciplina dell'esercizio provvisorio;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l'altro, è stato modificato il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la determina sindacale n. 20 del 07-12-2016 di conferimento di incarico di posizione organizzativa per il settore servizi amministrativi;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii., giusta delibera Civit n. 59/2013;

PRESO ATTO che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Nuovo Codice degli Appalti, cfr. il D.Lgs n. 50/2016, dispiegando effetto abrogativo sia *in toto* del D.Lgs n. 163/06 (Codice contratti) che, parzialmente, del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. N. 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

CHE l'art. 24 della L.R. n. 8/2016, pubblicata sulla GURS n.22/2016, ha recepito espressamente, il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., apportando il necessario adeguamento alla L.R. n.12/2011;

CHE l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, ha emanato apposita Circolare esplicativa, il 04.05.2016, in ordine all'applicabilità in Sicilia del prefato Codice degli Appalti, disponendo peraltro in via applicativa sulla base del testo coordinato del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., con la normativa regionale di cui alla L.r. N. 12/2011;

**PRECISATO** che, come previsto dal documento di consultazione "Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, pubblicato sul sito ANAC per gli affidamenti diretti di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00:

- è preferibile, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari;
- si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possano procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, quando non identificabili su piattaforme di *e procurement* ed *e commerce*;

**DATO ATTO** altresì che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad €40.000,00, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, anche per il tramite di PEC, oggi anche senza preventiva richiesta di preventivo ad entrambe;

**CHE**, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

**RITENUTO** opportuno procedere all'aggiudicazione, stante la rapidità di procedimento che tale criterio consente, in vista dell'imminenza dell'avvio delle attività scolastiche, per le ragioni meglio addotte nella prefata determinazione, mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione al massimo ribasso che tenga conto del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATE** le seguenti richieste di offerta di cui ai Prott.:

1. n.11307 del 17.08.2017, alla ditta GIARDINA Viaggi s.r.l.;

2. n.11308 del 17.08.2017, alla ditta MANFRE' Antonino.;

**VISTA** l'unica offerta pervenuta da parte della ditta Giardina Viaggi s.r.l., acquisita al protocollo generale dell'ente in data 21.08.2017, al n. 11459 del 21.08.2017, che indica un' offerta pari allo 0,01% sull' importo a base d' asta.

**DATO ATTO** che la ditta Manfrè ha fatto pervenire al Prot. dell' Ente la nota Prot. n. 11482 del 21.08.2017, da cui si evince la non disponibilità della ditta Manfrè a partecipare alla procedura de quo, per le motivazioni in detta nota contenute.

**DATO ATTO** che la ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che non è stato acquisito previamente il codice richiesto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti per la ditta aggiudicataria, in quanto il servizio è risultato momentaneamente sospeso per manutenzione;

**DATO ATTO** che ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 e della Circolare del Ministero del Lavoro n 9 dd. 11.4.2014, la ditta AGGIUDICATARIA, avrà l'obbligo di acquisire il certificato penale riferito al proprio personale che avrà, durante il servizio oggetto dell'appalto, un contatto non mediato e continuativo con i minori;

**DATO ATTO** che al presente documento trova peraltro applicazione l'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 che prevede la pubblicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

**VISTO:** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

**VISTO** il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni<sup>124</sup> sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

**DATO ATTO** che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**VISTO** il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali, sebbene questo Ente abbia rinviato l'applicazione al 2017;

**VISTO** l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;

**VISTO** l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

**VISTA** la Circolare dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità del 04.05.2016;

**VISTA** la L.R. n. 12/2011, nel testo coordinato con il D.L.gs n. 50/2016 e per quanto compatibile;

**VISTA** la bozza delle Nuove linee Guida dell'ANAC;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

**ACCERTATA** la propria competenza ad emettere il presente provvedimento, in ragione della determina sindacale n. 20 del 07.12.2016;

**RAMMENTATE** le motivazioni a sostegno del ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), più specificamente enunciate nella determinazione dirigenziale n. 61/282 del 05.09.2016, alle quali *per relationem* si rimanda, e che qui di seguito si esemplificano:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che, attraverso l'esecuzione del contratto, colma il fabbisogno di risorse ai fini della gestione del servizio, permettendo dunque di renderne l'erogazione in maniera corretta e puntuale, a beneficio dell'utenza;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione di quanto in oggetto, come rilevato sopra;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni;

e) il principio della libera concorrenza viene rispettato;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese visto, peraltro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePA, quanto meno per parametrarne i costi;

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

**STABILITO** di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico, in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici; in particolare, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

**VISTI** altresì lo statuto del Comune;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'anno 2017 e il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2017 – 2019, APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 14.06.2017,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA;**

**EVIDENZIATO** che:

- o si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall'abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;
- o si prevede:
  - di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 307 del dpr 207/2010;
  - di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;

**VISTI:**

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00		€ 500,00

**RILEVATO** che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;

- in particolare:
  - in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
  - in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

VISTA l'unica offerta pervenuta da parte della ditta GIARDINA VIAGGI s.r.l., con sede in Patti, via Massaua, 11, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 21.08.2017, n. 11459, che indica un' offerta di € 0,01%, per € 36.266,97, (diconsi: € trentaseimiladuecentosessantasei,97), per il servizio di cui alla presente determinazione.

### D E T E R M I N A

1. di assumere l'impegno economico finanziario, per come indicato dalla responsabile dell'Area economico-finanziario al cap. 10450308;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'unica ditta che abbia presentato offerta, pervenuta da parte della ditta Giardina Viaggi s.r.l., con sede in Patti, via Massaua, 11, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 21.08.2017, n. 11459, che indica un ribasso del 0,01%, per l' ammontare di € 36.266,97 (diconsi: € trentaseimiladuecentosessantasei,97), per il servizio trasporto scolastico con pulmini comunali, per l' anno scolastico 2017/2018, secondo le indicazioni di cui alla lettera di invito;

3. di dare atto che la spesa relativa all'affidamento in oggetto viene determinata in euro € 36.266,97 (diconsi: € Trentaseimiladuecentosessantasei,97, IVA esclusa), giusta imputazione per come indicate dalla Responsabile dell'Area Economico-finanziaria: cap. n.10450308;

4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

• il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio **trasporto alunni frequentanti scuole di Naso dell'Infanzia, primaria e secondaria di I° – Anno scolastico 2017/2018;**

5. di dare atto che la spesa totale prevista è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso affidamento diretto, effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

8. l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;

9. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.comunenaso.it](http://www.comunenaso.it), con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del che si

incarica fin d'ora il Responsabile del procedimento, individuato con precedente determina-  
contrarre, giusta det. N.61-282 del 05.09.2016 e cioè: Sig. ORIGLIO Rita, responsabile  
dell' Ufficio pubblica Istruzione;

b) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs.  
50/2016 sono, altresì, pubblicati:

- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali,  
di cui al comma 4 dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di *e-procurement*  
interconnesse tramite cooperazione applicativa.

Naso li, 21.08.2017

Il Segretario Generale  
nq. di responsabile Area Amministrativa  
f.to (Dott.ssa Carmela Calì)

# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città metropolitana di Messina

PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 – FAX (0941) 961041

## IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 147 bis, comma 1°, D. Lgs. N. 267/2000, il visto di regolarità contabile e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10450308 destinato per ASSISTENZA SCOLASTICA IMPEGNO N. 868/17

Inoltre, si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D. L. 178/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, li 22/08/17

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. ssa Giuseppina Mangano

**MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO**  
**Città metropolitana di Messina**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

**CERTIFICA**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ col N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Naso, li \_\_\_\_\_

L'addetto alle pubblicazioni  
F. to \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Carmela Calìo

22/08/17

=====  
E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. ssa Carmela Calìo